

DELIBERA N. 291/22/CONS

**OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO, SEZ. III TER, N.
12883/2021 DEL 26 NOVEMBRE 2021**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 29 luglio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n.208, che ha abrogato il precedente decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi*", di seguito denominato *Testo Unico*;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il provvedimento del 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 4 del 5 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante “*Richiamo al riequilibrio dell’informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*” notificata in pari data alla società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

VISTA la delibera n. 128/13/CONS del 15 febbraio 2013, recante “*Esposto presentato dalla Lista Amnistia Giustizia Libertà nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. per la presunta violazione delle disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative alla campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013 (Radiouno, Radiodue e Radiotre e trasmissioni “L’ultima parola” Raidue, trasmissioni “Ballarò” e “In mezz’ora leader” Raitre)*” con la quale l’Autorità ha disposto l’archiviazione degli atti relativi a quattro esposti presentati dalla Lista Amnistia Giustizia Libertà il 12 e il 13 febbraio 2013, relativi ai programmi "Ballarò", "Ultima parola", "In mezz'ora leader", nonché ai notiziari radiofonici e ai programmi radiofonici trasmessi durante il periodo elettorale dalle emittenti Rai;

VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 12883/2021 del 26 novembre 2021, con la quale il ricorso proposto dall’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella è stato “*dichiarato in parte irricevibile mentre in parte va accolto per difetto di istruttoria e di motivazione, con discendente annullamento della delibera n. 128/13/CONS impugnata*”;

CONSIDERATO che nella sentenza il Giudice ha statuito quanto segue:

- Il ricorso prende le mosse dalla disposta archiviazione di quattro esposti presentati dalla Lista Amnistia, Giustizia, Libertà all’Autorità in conseguenza dell’asserita disparità di trattamento ricevuta, nel periodo di campagna elettorale per le elezioni dei rappresentanti in Parlamento del 2013, nel periodo compreso tra l’8 gennaio e l’11 febbraio 2013 nell’ambito di alcune trasmissioni televisive e radiofoniche trasmesse dalla RAI.
- Col medesimo gravame è stata altresì impugnata la delibera n. 70/13/CONS, con cui l’Autorità ha stabilito che durante il periodo di campagna elettorale le coalizioni fruissero di un tempo di presenza nelle trasmissioni televisive e radiofoniche proporzionalmente maggiore, spettando invece un tempo proporzionalmente minore alle liste;
- il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile mentre in parte va accolto per difetto di istruttoria e di motivazione, con discendente annullamento della delibera n. 128/13/CONS impugnata e fatto salvo ogni ulteriore provvedimento dell’Autorità intimata;

- Dalla disamina della delibera si evince che, nel disporre l'archiviazione degli esposti presentati, l'Agcom ha fatto invero riferimento ai monitoraggi relativi al periodo 28 gennaio – 13 febbraio 2013, a fronte del fatto che le violazioni denunciate dall'associazione ricorrente riguardassero, invece, lo iato temporale intercorrente tra l'8 gennaio (non il 28 gennaio) ed il 13 febbraio 2013. Sul punto non possono essere considerate adeguatamente esaustive le giustificazioni fornite dall'Agcom, dal momento che nel sostenere che siano stati i succitati esposti a perimetrare il periodo di riferimento della denuncia tra il 28 gennaio ed il 13 febbraio 2013, trascurano la circostanza che a fronte della data del 28 gennaio, indicata nella parte del testo rubricata come "*periodo della denuncia*", sia nell'oggetto che ben in altri tre passaggi testuali di ciascun esposto venga fatto in realtà espresso riferimento alla diversa data del 8 gennaio quale *dies a quo* delle lamentate violazioni; tale discrasia, pertanto, avrebbe quantomeno meritato un approfondimento preliminare, anche mediante soccorso istruttorio, al fine di poter condurre una successiva attività di accertamento effettivamente incentrata sul corretto periodo oggetto di denuncia che si ripete più volte (almeno tre), a fronte di un solo passaggio testuale in cui viene invece indicato il giorno 28 gennaio, e non 8 gennaio, quale momento iniziale dell'arco temporale da verificare;
- Ulteriore difetto ricadente sull'istruttoria condotta dall'Autorità e, conseguentemente, sulla motivazione della delibera impugnata, riguarda la mancata risposta fornita alle specifiche contestazioni mosse dall'associazione ricorrente sulla qualificazione della trasmissione televisiva "In mezz'ora leader". A fronte della ritenuta natura di mero programma di informazione da parte della RAI, parte ricorrente lamenta, invece, che lo stesso debba essere considerato, a tutti gli effetti, un programma di comunicazione politica. La differenza tra le due tipologie di trasmissioni è sostanziale, posto che, come già in precedenza evidenziato, soltanto per la seconda la legge n. 28/2000 impone una ripartizione del tempo estremamente stringente al fine di rispettare in maniera rigorosa la par condicio tra le forze politiche in vista delle successive elezioni. L'Autorità non ha assolutamente affrontato la questione nel provvedimento con cui è stata, in via cumulativa, disposta l'archiviazione di tutti gli esposti presentati dall'associazione ricorrente, procedendo solo in questa sede processuale a replicare alle deduzioni di quest'ultima.

CONSIDERATO che il provvedimento impugnato trae origine da quattro esposti presentati dalla Lista Amnistia Giustizia Libertà il 12 e il 13 febbraio 2013, relativi ai programmi "Ballarò", "Ultima parola", "In mezz'ora leader", nonché ai notiziari radiofonici e ai programmi radiofonici trasmessi durante il periodo elettorale dalle emittenti Rai;

CONSIDERATO che gli esposti dei ricorrenti, oggetto della delibera impugnata, erano stati presentati, a firma del signor Marco Pannella, in data 12 febbraio 2013 (prot.nn. 7782 e 7783) e in data 13 febbraio 2013 (prot. nn. 8030 e 8038), con i quali era stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle relative disposizioni di attuazione da parte della

società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. in danno del soggetto politico esponente. In particolare, il segnalante lamentava la sottopresenza della lista esponente, nel periodo 8 gennaio - 11 febbraio 2013, nelle seguenti trasmissioni: “L’Ultima parola” in onda su Rai Due e condotta dal giornalista Gianluigi Paragone, “Ballarò” in onda su Rai Tre e condotta dal giornalista Giovanni Floris, “In mezz’ora leader” in onda su Rai Tre e condotta dalla giornalista Lucia Annunziata. In particolare, con riferimento al programma “In mezz’ora leader” gli esponenti avevano segnalato che *“più che un programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, le puntate hanno avuto le caratteristiche tipiche della comunicazione politica”* e che la Rai *“ha violato l’articolo 4 nel caso in cui, come qui si ritiene, il programma rientri tra quelli di comunicazione politica autonomamente disposti dalla Rai, essendo il format scelto quello dell’intervista, ovvero un format tipico della comunicazione politica, (...) e qualora invece fosse ritenuto programma a contenuto informativo, avrebbe violato quanto previsto dall’articolo 5 della legge 28/2000 e dall’articolo 6 della delibera della Commissione parlamentare di vigilanza”*. Sempre nel periodo 8 gennaio – 11 febbraio 2013, l’esponente lamentava la sottopresenza della Lista nei notiziari e nei programmi di informazione diffusi dalle tre emittenti radiofoniche Rai: Radiouno, Radiodue e Radiotre;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo con note pervenute in data 14 febbraio 2013 (prot. nn. 8328 e 8583) e in data 23 giugno 2022 (prot.n. 0197749), in riscontro alle richieste di informazioni dell’Autorità del 13 febbraio 2013 (prot. nn. 7869 e 8094) e del 20 gennaio 2022 (prot.n. 0192969), nelle quali si espone, in sintesi, quanto segue:

- in primo luogo si evidenzia che Ballarò è una trasmissione settimanale per la quale la valutazione sull’equilibrata rappresentanza di genere e parità di trattamento va condotta sulla base dell’intero ciclo di trasmissioni, nel periodo compreso tra la data di ufficializzazione delle candidature e quella delle elezioni;
- la presenza del soggetto politico segnalante è garantita in quanto il 12 febbraio è stata registrata l’intervista dell’on. Rita Bernardini, per la messa in onda in data 17 febbraio;
- con riferimento alla testata giornalistica TG2, si rappresenta che il 1° febbraio 2013, nell’ambito della trasmissione “L’Ultima parola”, è stata intervistata l’On. Rita Bernardini;
- con riferimento alla testata giornalistica TG3, il sig. Marco Cappato è stato presente nella trasmissione “Agorà” del 1° febbraio u.s.;
- per quanto attiene all’ambito radiofonico, si rileva che l’on. Rita Bernardini è stata intervistata durante la trasmissione “GrRadio Anch’io” il 10 gennaio 2013 e che è stata ospite della trasmissione il 14 febbraio 2013; Mario Staderini, in qualità di Segretario, già intervistato il 6 febbraio, è stato ospite della trasmissione di approfondimento della prima testata giornalistica in data 13 febbraio;
- fermo il carattere dirimente di quanto già osservato, si rappresenta che le testate non sono tenute a forzare l’agenda giornalistica dettata dalla cronaca per dare spazio a fittizie necessità informative e attribuire tempi di parola o di notizia ai soggetti politici;
- un bilanciamento aritmetico tra le oltre 180 liste ammesse è ritenuto impossibile dalla stessa Commissione parlamentare di vigilanza anche per le trasmissioni di comunicazione politica, restringendo il novero degli aventi diritto alle sole liste presenti in un numero di circoscrizioni che rappresentino un quarto dell’elettorato;

- si deve effettuare una valutazione rivolta, più che al dato numerico, all'andamento complessivo del sistema informativo, a seguito della quale emerge che il tempo dedicato dai programmi di informazione al soggetto politico in questione si attesta intorno all'1,5% del totale, analogamente a quanto garantito a forze elettorali di analogo rilievo, come dimostrano anche gli allegati dati di monitoraggio dell'Osservatorio di Pavia;
- il programma "In mezz'ora leader" non era una trasmissione di comunicazione politica ma di informazione e, conseguentemente, non soggetta alla ripartizione temporale dei tempi;
- la Rai chiede dunque l'archiviazione degli esposti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 6, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l'obiettività e la completezza dell'informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 del provvedimento 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel periodo di vigenza della delibera stessa *"i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria dei soggetti politici, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; inoltre, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali"*;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il

quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell’Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che in base all’art.2 del provvedimento della Commissione di vigilanza *“la comunicazione politica, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma degli articoli 3, 4 e 5. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all’articolo 8 del presente provvedimento, nonché i messaggi autogestiti di cui all’articolo 9 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 4 e 5. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti”* mentre *“l’informazione è assicurata, secondo i principi di cui all’articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 6, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell’attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

CONSIDERATO che nel periodo elettorale considerato, a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto di convocazione dei comizi elettorali (24 dicembre 2012) l’Autorità ha adottato la periodicità settimanale nella pubblicazione dei dati di monitoraggio del pluralismo politico e istituzionale;

CONSIDERATO che a partire dalla settimana 21-27 gennaio 2013, a seguito dell’avvenuta presentazione delle liste e delle coalizioni che si sono presentate alle elezioni (21 gennaio 2013), il monitoraggio dell’Autorità ha rilevato il tempo fruito dalle liste presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente un quarto del totale degli elettori ovvero rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute;

CONSIDERATE le oggettive difficoltà applicative che avevano riguardato la settimana 21-27 gennaio 2013, essendo mutata la platea dei soggetti politici aventi diritto

all'accesso all'informazione e la conseguente opportunità di fornire alle emittenti radiotelevisive nazionali i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni; in particolare, era stata registrata una estrema frammentazione dei soggetti politici essendo state presentate tre coalizioni e ventinove liste, di cui dieci non collegate ad alcuna coalizione;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, aveva fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l'Autorità aveva chiarito che le coalizioni fruivano di un tempo proporzionalmente maggiore, mentre un tempo proporzionalmente inferiore spettava alle liste, fermo restando il diritto di ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, di essere presente nei programmi di informazione per consentire un'equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori e che il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, andava, pertanto, applicato a situazioni omologhe;

RILEVATO che gli esponenti radicali alla data di indizione dei comizi elettorali non avevano alcuna rappresentanza parlamentare;

CONSIDERATO che la lista Amnistia giustizia libertà per le elezioni politiche 2013 aveva presentato il simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente un quarto del totale degli elettori;

CONSIDERATO che nella prima fase della campagna elettorale - dall'indizione dei comizi alla presentazione delle liste (24 dicembre – 20 gennaio) - la parità di trattamento è stata valutata con riferimento al grado di rappresentanza parlamentare dei soggetti politici presenti nel Parlamento uscente, tenuto altresì conto, ai fini del diritto-dovere di cronaca e della completezza informativa, anche dei soggetti privi di rappresentanza parlamentare che hanno partecipato al dibattito politico in vista della costituzione delle liste;

CONSIDERATO in particolare, con riferimento ai programmi di approfondimento informativo ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata, nei quali assumeva carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, che restava fermo il principio dell'equilibrio delle presenze nel corso del periodo di campagna elettorale, al fine di garantire a tutte le coalizioni e a tutte le liste condizioni di parità di trattamento, con analoghe opportunità di ascolto;

ESAMINATI i dati di monitoraggio relativi al periodo oggetto di doglianza, forniti dalla società Geca Italia per quanto concerne l'emittenza televisiva e dalla società Torre

Argentina – Centro d’ascolto dell’informazione radiotelevisiva per l’emittenza radiofonica;

RILEVATO che, dall’esame dei dati forniti dalla società Geca Italia, pubblicati anche sul sito dell’Autorità, è emerso quanto segue:

-nel periodo 7-20 gennaio 2013, ricadente nella prima fase di campagna elettorale, i Radicali italiani hanno fruito nei notiziari diffusi sulle testate televisive della concessionaria pubblica dei seguenti tempi: TG1 tempo di notizia 2’37” pari allo 0,60% del tempo dei soggetti politici e istituzionali; tempo di parola 39” pari allo 0,62%; TG2 tempo di notizia 3’12” pari all’1,47% ; tempo di parola 1’19” pari all’1,75%; TG3 tempo di notizia 5’08” pari all’1,47%; tempo di parola 39” pari allo 0,97%; Rainews tempo di notizia 16’59” pari all’1,26%; tempo di parola 6’24” pari allo 0,91%; per quanto concerne i programmi di approfondimento hanno invece fruito dei seguenti tempi: Rai Tre (testata tg3): tempo di parola 7’8” pari allo 0,71% (Telecamere); Rai News su Rai 3: tempo di parola di 15” pari all’1,09% (Il caffè di Rainews); canale RaiNews : tempo di parola 48’3” pari al 6,78% (Il caffè di Rainews, L’inchiesta, Il transatlantico, Edicola della sera, Il punto di metà mattina, Presadiretta);

-nella prima settimana della seconda fase della campagna elettorale, 21-27 gennaio, la Lista Amnistia Giustizia Libertà ha fruito nei notiziari della concessionaria pubblica dei seguenti tempi: Tg1 tempo di notizia 10” pari allo 0,07%; Tg2 tempo di notizia 2” pari allo 0,03% ; tempo di parola 27” pari all’1,02%; programmi Rai Tre (Tg3) 9’13” pari all’1,48% (Telecamere);

-nel periodo 28 gennaio – 11 febbraio 2013, la Lista Amnistia Giustizia Libertà ha fruito nei notiziari diffusi sulle testate televisive della concessionaria pubblica dei seguenti tempi: TG1: tempo di notizia 1’13” pari allo 0,29% del tempo dei soggetti politici e istituzionali; tempo di parola 1’50” pari all’1,56%;TG2: tempo di notizia 1’13” pari allo 0,52%; tempo di parola 1’07” pari all’1,15%;Tg3: tempo di notizia 37” pari allo 0,19%; tempo di parola 1’20” pari all’1,20%; Rainews su Rai 3: tempo di parola di 44” pari allo 0,82%; Rainews: tempo di notizia 3’32” pari allo 0,29%; tempo di parola 5’43” pari allo 0,54%; per quanto concerne i programmi di approfondimento ha invece fruito dei seguenti tempi: Rai Uno (testata tg1) : tempo di parola 23’59” pari al 3,83% (Porta a porta, Unomattina); Rai Due (testata tg2): tempo di parola 42” pari allo 0,63% (L’ultima parola); Rai Tre (testata tg3) : tempo di parola 18’27” pari all’1,33% (Agorà, Tg3 Linea Notte); Rai News su Rai 3 : tempo di parola di 25” pari all’1% (Il caffè di Rainews); Canale Rai News: tempo di parola di 51” pari allo 0,13% (Edicola della sera, Il caffè di Rainews);

RILEVATO che, dall’esame dei dati forniti dalla società Torre Argentina, pubblicati sul sito dell’Autorità, è emerso quanto segue:

-nel periodo 7-20 gennaio 2013 i Radicali italiani hanno fruito nei notiziari diffusi sulle testate radiofoniche della concessionaria pubblica dei seguenti tempi: RadioUno: tempo di notizia 3’46” pari all’1,08%; tempo di parola 11” pari allo 0,17%; RadioDue: tempo di notizia 1’18” pari allo 0,91%; RadioTre: tempo di notizia 38” pari allo 0,76%; per quel che concerne i programmi radiofonici risulta invece che hanno fruito dei seguenti tempi:

RadioUno 11'46" pari al 3,56%; RadioTre 1'20" pari al 100% del tempo dei soggetti politici e istituzionali (Tutta la città ne parla);

-nella settimana 21-27 gennaio la Lista Amnistia Giustizia Libertà non ha fruito di tempi nei notiziari e nei programmi diffusi sulle testate radiofoniche della concessionaria pubblica;

-nel periodo 28 gennaio – 11 febbraio 2013, la Lista Amnistia Giustizia Libertà ha fruito nei notiziari diffusi sulle testate radiofoniche della concessionaria pubblica dei seguenti tempi di parola: Radio Uno : 11" di tempo di parola pari allo 0,15%; Radio Due: 14" di tempo di notizia pari allo 0,14% ; 11" di tempo di parola pari allo 0,33%; per quel che concerne i programmi radiofonici risulta invece aver fruito dei seguenti tempi: Tempo di parola: 8'00" pari all'1,78% dei tempi dei soggetti intervenuti nei programmi sotto testata Gr Parlamento su RadioDue (Giuseppe Rossodivita nel programma "28 minuti" - testata Gr Parlamento);

RILEVATO che il programma "In mezz'ora- leader" non era un programma di comunicazione politica ma bensì un programma di informazione ricondotto alla responsabilità della testata giornalistica del Tg3 e condotto dalla giornalista Lucia Annunziata per i quali insistono criteri di rappresentanza tra i soggetti politici diversi rispetto ai programmi di comunicazione politica. In ordine alla individuazione dei programmi di informazione, la Rai, ai sensi dell'art. 6, comma 10 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza, è tenuta a comunicare *"all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze"*, informando *"altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente"*. In particolare, la Rai aveva comunicato all'Autorità il 4 gennaio 2013 l'elenco dei programmi ricondotti alle testate giornalistiche, registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, secondo quanto indicato nell'articolo 2 del provvedimento della Commissione; L'inclusione del programma "In mezz'ora- leader" nell'elenco dei programmi di informazione, ha comportato pertanto la valutazione degli spazi concessi alle forze politiche sulla base delle previsioni per tale tipologia di trasmissioni;

CONSIDERATO quanto dichiarato dalla concessionaria nelle memorie difensive;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra svolte, di dover confermare l'archiviazione disposta con la delibera n.128/13/CONS;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

la conferma dell'archiviazione disposta con la delibera n.128/13/CONS per le motivazioni espresse in premessa, in sede di ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio, Sez. III ter, n. 12883/2021 del 26 novembre 2021.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2022

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba